



n.iscrizione 2117

Alberto Bongiovanni

Dottore Commercialista
Revisore Contabile

Spett.le

Ordine Geologi dell'Emilia Romagna

Bologna 15/1/08

Oggetto: IL REGIME DEI CONTRIBUENTI MINIMI E LA VERIFICA DEI REQUISITI, CON PARTICOLARE RIFERIMENTO AI GEOLOGI PROFESSIONISTI.

Riferimenti:

- Art. 1, commi da 96 a 117, Legge. n. 244/2007;
- Circolare Agenzia Entrate 21.12.2007, n. 73/E;
- D.M. 2/1/08.

1) PREMESSA

A partire dall'1.1.2008 le persone fisiche residenti esercenti la professione di geologo possono adottare il regime dei contribuenti minimi di cui all'art. 1, commi da 96 a 117, Legge n. 244/2007, illustrato dall'Agenzia Entrate nella Circolare 21.12.2007, n. 73/E e dal D.M. 2/1/08, emanato in attuazione all'art.1 comma 115 della L. 244/07. Di seguito si intende sintetizzare, con particolare riferimento ai geologi professionisti, le principali caratteristiche del nuovo regime, i requisiti per potervi accedere e le cause al verificarsi delle quali il regime cessa di avere efficacia, rimandandosi, per gli approfondimenti del caso, al contenuto della C.M. 73/E/07 e del D.M. 2/1/08.

Il regime si caratterizza principalmente per una drastica semplificazione degli adempimenti contabili e dichiarativi, ossia per:

- l'esclusione dalla tenuta delle scritture contabili, dalla liquidazione e versamento dell'IVA, dall'invio dell'elenco clienti e fornitori;
- l'esclusione dall'IVA delle operazioni effettuate; ciò comporta tuttavia l'indetraibilità dell'IVA assolta sugli acquisti e della rettifica dell'Iva già detratta negli anni in cui si è applicato il regime ordinario ai sensi dell'art. 19 bis 2 del Dpr 633/72 [vedasi in merito punto 3.1.4) della C.M. 73/E];
- l'esclusione dall'applicazione, nonché dalla compilazione degli studi di settore;
- l'esenzione dall'applicazione dell'Irap.



n.iscrizione 2117

Alberto Bongiovanni

Dottore Commercialista
Revisore Contabile

A fronte di tali semplificazioni è previsto il versamento di un'imposta sostitutiva dell'IRPEF e delle addizionali all'IRPEF in misura pari al 20%.

L'adozione del nuovo regime richiede:

- a) la verifica puntuale dei requisiti richiesti;
- b) la valutazione dei vantaggi e svantaggi, che dipendono anche dalla presenza eventuale di altri redditi, carichi di famiglia, deduzioni e detrazioni per oneri, ecc. .

2) VERIFICA DEI REQUISITI PER L'ACCESSO

Per l'accesso al nuovo regime a decorrere dal 2008, oltre alla residenza in Italia, devono essere soddisfatti i seguenti requisiti:

2.1) con riferimento al 2007:

- 2.1.1) aver incassato compensi, ragguagliati ad anno, non superiori a € 30.000;
- 2.1.2) non aver sostenuto spese per lavoratori dipendenti o collaboratori di cui all'art. 50, comma 1, lett. c) (borse di studio) e c-bis) (amministratori, compensi sindacali,co.co.co.) del TUIR;

2.2) con riferimento al triennio 2005-2007: non aver effettuato acquisti di beni strumentali, anche mediante contratti di locazione, pure finanziaria, per un ammontare complessivo superiore a € 15.000.

3) FATTISPECIE INCOMPATIBILI CON IL REGIME DEI MINIMI

Sono previste alcune fattispecie di incompatibilità con il regime in esame. In particolare non sono considerati contribuenti minimi i soci/associati di società di persone, associazioni professionali o srl trasparenti ex art. 116, TUIR. In merito a tale importante aspetto non viene specificato il momento della verifica delle citate situazioni. In attesa dell'auspicato chiarimento dell'Agenzia delle Entrate, si ritiene prudente fare riferimento sia alla situazione del 2007 che quella del 2008.

Ciò non dovrebbe consentire l'adozione del regime in esame, ad esempio, ad un soggetto che era anche socio di una società di persone fino al mese di aprile 2007.

4) COMPORTAMENTO IN CASO DI SCELTA DEL REGIME DEI MINIMI

Una volta effettuata la scelta per l'adesione al regime dei minimi è necessario porre attenzione al fatto che il regime decorre dall'1.1.2008 e pertanto da tale data vanno adottati i comportamenti conseguenti. Sul punto l'Agenzia delle Entrate ha precisato che i soggetti in possesso dei requisiti

possono iniziare dall'1.1.2008 "automaticamente" ad operare come contribuenti minimi, applicando le disposizioni proprie del regime senza dover fare alcuna comunicazione.

Pertanto chi opera come contribuente minimo dall'1.1.2008 deve adottare i seguenti comportamenti [vedasi anche punto 3.1.2) della C.M.]:

- numerare e conservare le fatture di acquisto e di vendita;
- non deve addebitare in fattura l'IVA al cliente, indicando che si tratta di "Operazione effettuata ai sensi dell'art. 1, comma 100, Legge Finanziaria 2008".

Secondo quanto affermato dall'Agenzia delle Entrate costituisce comportamento concludente finalizzato ad adottare il regime ordinario l'addebito dell'IVA al cliente, la detrazione dell'IVA a credito o l'adozione degli adempimenti contabili ed extracontabili previsti in via ordinaria.

5) DISAPPLICAZIONE DEL REGIME DEI MINIMI NEL CASO DEL VENIR MENO DEI REQUISITI

Il regime dei minimi cessa di avere efficacia quando, alternativamente, il contribuente:

- 5.1) consegue (cioè incassa) compensi superiori a € 30.000;
- 5.2) sostiene spese per lavoratori dipendenti o collaboratori;
- 5.3) effettua acquisti di beni strumentali che, sommati a quelli dei due anni precedenti, superano l'ammontare complessivo superiore a € 15.000;
- 5.4) a causa di un mutamento dell'attività, rientra in uno dei regimi speciali ai fini Iva;
- 5.5) trasferisce la propria residenza all'estero;
- 5.6) acquisisce partecipazioni in società di persone o a responsabilità limitata con ristretta base societaria che hanno esercitato l'opzione per la trasparenza ovvero in associazioni professionali.

Altre cause di cessazione d'efficacia del regime in argomento sono riportate al punto 2.4.2.1) della citata C.M..

In generale il regime cessa di avere efficacia dall'anno successivo a quello in cui si realizza anche una delle condizioni sopra esposte; tuttavia, nel caso in cui i ricavi o compensi superino il limite di € 45.000,00, il regime cessa di aver applicazione nell'anno stesso in cui avviene tale superamento e conseguentemente il contribuente dovrà porre in essere gli ordinari adempimenti contabili ed extracontabili posti proprio a carico, che è tenuto ad assolvere fin dall'inizio del periodo d'imposta in



n.iscrizione 2117

Alberto Bongiovanni

Dottore Commercialista
Revisore Contabile

corso al momento del superamento, secondo i criteri indicati al punto 2.4.2.1 della citata circolare ministeriale.

Volentieri a disposizione per i chiarimenti del caso, si porgono cordiali saluti.

Dr. Alberto Bongiovanni